OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

**PRINCIPI CONTABILI**

# Ratei e risconti

Agosto 2014

Copyright OIC

## PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

## OIC 18 *RATEI E RISCONTI* – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 18, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 18 (nella versione rivista del 13 luglio 2005) si è provveduto a:
   - precisare le condizioni per la rilevazione in bilancio dei ratei e risconti;
   - chiarire i criteri di valutazione dei ratei e dei risconti da iscrivere in bilancio e le poste di conto economico interessate dalle rettifiche di valore;
   - eliminare la richiesta di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa.
3. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 si è aggiunta la contabilizzazione del maxicanone nell'ambito delle operazioni di leasing finanziario e si sono apportati alcuni affinamenti nella struttura del documento per allinearlo al *format* dei documenti più recenti.

**INDICE**


**FINALITÀ DEL PRINCIPIO**……..……. 1

**AMBITO DI APPLICAZIONE**…….…..……. 2-3

**DEFINIZIONI**…… 4-7

**CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI**……. 8-11

**RILEVAZIONE INIZIALE**……..……. 12-14

**VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE**…… 15-24

Determinazione della quota di competenza…….……. 15-19

Recuperabilità del valore…….. 20-24

**CASI PARTICOLARI**……..…… 25

Maxicanone……..……. 25

**NOTA INTEGRATIVA**…….. 26-27

**DATA DI ENTRATA IN VIGORE**…… 28

**APPENDICE A – I RATEI E I RISCONTI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA**

## FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 18 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di rateo e risconto, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.
   Il principio non affronta la trattazione degli aspetti connessi a:
   - disaggi e aggi su prestiti obbligazionari (OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*");
   - conversione in moneta di conto (OIC 26 "*Operazioni, attività e passività in valuta estera*");
   - contabilizzazione delle operazioni di locazione e compravendita con retrolocazione finanziaria (OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*");
   - contributi pubblici (OIC 16 "*Immobilizzazioni materiali*").

## DEFINIZIONI

4. I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
5. I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
6. I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
7. I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

## CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

8. L'articolo 2424 codice civile prevede che:
   - i ratei e i risconti attivi siano rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce D "*Ratei e*

*risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti*";

- i ratei e i risconti passivi siano rilevati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce E "*Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti*".

9. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata l'articolo 2435-*bis*, comma 2, codice civile prevede che:
   - la voce D dell'attivo "*Ratei e risconti*" possa essere ricompresa nella voce CII dell'attivo "*Crediti*";
   - la voce E del passivo "*Ratei e risconti*", possa essere ricompresa nella voce D del passivo "*Debiti*".

   Nelle voci CII dell'attivo e D del passivo sono separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

10. La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico.

11. La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un risconto trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.

**RILEVAZIONE INIZIALE**

12. L'articolo 2424-*bis*, comma 6, codice civile definisce i requisiti per l'iscrizione di un rateo o un risconto: "*Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo*".

13. Secondo quanto previsto dalla norma sopraindicata, la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:
   - il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
   - il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
   - l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

14. Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.
   A titolo esemplificativo, non comportano la rilevazione di ratei o risconti: le fatture ancora da emettere e ricevere, interessi attivi maturati ma non ancora accreditati su conti correnti, gli anticipi ricevuti o pagati nel corso dell'anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo

nell’esercizio successivo.

## VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

### Determinazione della quota di competenza

15. I ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza.

16. Qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in proporzione al tempo (cd. criterio del tempo fisico). Ad esempio, se al 1° dicembre si è pagato anticipatamente un canone per il trimestre dicembre-febbraio, è iscritto un risconto attivo pari a due terzi dell’importo pagato.

17. L’applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l’addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti e uguali periodi di tempo (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi consecutivi. Generalmente, il criterio è applicato per le cedole dei prestiti obbligazionari, per i canoni dei contratti di locazione, per i premi dei contratti assicurativi.

18. Qualora, invece, le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cd. criterio del tempo economico).

19. L’applicazione del criterio del tempo economico ricorre tipicamente nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all’esercizio non è proporzionale al solo decorrere del tempo, ma riflette anche i contenuti economici dell’operazione effettuata. Ad esempio, un contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell’anno (come nell’ipotesi di un’attività alberghiera stagionale) ma il pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi. In questi casi, il calcolo dei ratei e risconti è effettuato non in proporzione al tempo, ma correlando, in termini economici, la prestazione e la controprestazione derivanti dall’operazione in base al principio di correlazione tra costi e ricavi.

### Recuperabilità del valore

20. Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Si effettua dunque una nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio.

21. Riguardo alla valutazione dei ratei attivi, poste la cui natura è assimilabile a quella dei crediti, occorre aggiornare la valutazione secondo il valore presumibile di realizzazione (cfr. OIC 15

"*Crediti*"). Se il valore presumibile di realizzazione è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società rileva una svalutazione nel conto economico.
La voce B10d) "*svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*" comprende le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto).
Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C "*Proventi e oneri finanziari*" o D "*Rettifiche di valore di attività finanziarie*".

22. Per i ratei passivi, in quanto assimilabili ai debiti, per la parte maturata, non vi è una vera e propria valutazione a fine esercizio, rimanendo esposti in bilancio (come regola generale) al valore nominale.

23. Per quanto riguarda la valutazione dei risconti attivi è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d) "*svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*" del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.

24. I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono problemi di valutazione in sede di bilancio.

## CASI PARTICOLARI

### Maxicanone

25. Nelle operazioni di leasing finanziario, sovente il locatario effettua dei pagamenti anticipati a titolo di maxicanone iniziale. Il maxicanone iniziale ha l'obiettivo di ridurre l'importo finanziato. L'ammontare relativo al maxicanone è rilevato tra i costi della produzione alla voce B8 "*per godimento di beni terzi*" in contropartita dell'uscita finanziaria. In sede di chiusura dell'esercizio la parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo. Nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto.

## NOTA INTEGRATIVA

26. Con riferimento ai ratei e risconti, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

    "*1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;*"

    "*4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; (…);*"

    "*7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti* passivi" *dello stato patrimoniale (…), quando il loro ammontare è apprezzabile, (…).*"

Nell'illustrazione dei criteri applicati nelle valutazioni la nota integrativa fornisce evidenza dell'utilizzo del metodo del tempo economico per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata.
Ove rilevante, nel commento relativo alla composizione delle voci "*ratei e risconti attivi*" e "*ratei e risconti passivi*", la nota integrativa indica la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l'esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni.

27. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'articolo 2435-*bis* codice civile, al comma 5 prevede l'omissione delle informazioni richieste dal numero 7 dell'articolo 2427 circa la composizione delle voci "*ratei e risconti attivi*" e "*ratei e risconti passivi*".

**DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

28. L'OIC 18 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

## APPENDICE A - I RATEI E I RISCONTI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i ratei e risconti.

- Articolo 2426, comma 1, numero 7: "*il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.*"

- Articolo 2427, comma 1, numero 1: "*La nota integrativa deve indicare (…) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.*"

- Articolo 2427, comma 1, numero 7: "*La nota integrativa deve indicare (…) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile.*"

- Articolo 2435-*bis*, comma 2: "*le voci A e D dell'attivo possono essere ricomprese nella voce C.II; (…); la voce E del passivo può essere ricompresa nella voce D (…).*"

- Articolo 2435-*bis*, comma 5: "*nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. (…) 7 dell'art. 2427*."

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*".